

VERBALE N. 2 dell'Assemblea Straordinaria della FEDER DIABETICI PUGLIA APS del 05/07/2025

Il giorno 05 del mese di luglio dell'anno 2025, alle ore 17:30, in seconda convocazione in presenza, essendo andata deserta la prima, in una sala presso Baia degli Aranci a Vieste (FG) sulla litoranea per Peschici si è riunita l'Assemblea dei soci della Feder Diabetici Puglia APS, convocata nei termini previsti dallo statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Modifica Statuto e variazione denominazione sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente della FDP APS, Sig.ra Monica Priore, la quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 6 Soci;
- che sono presenti numero 4 componenti dell'organo di amministrazione;

dichiara

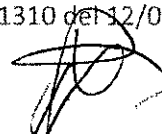
che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente e nomina Segretario il signor Vincenzo Tampone.

Si passa quindi alla discussione del punto all'ordine del giorno..

- 1. Modifica Statuto e variazione denominazione sociale**
- 2. Varie ed eventuali**

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporre la modifica dello statuto dell'associazione per adeguarlo alle recenti modifiche normative attinenti alla riforma del Terzo Settore e a variare la denominazione sociale per una maggiore visibilità. Successivamente il presidente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono e dopo ampio dibattito, l'Assemblea con voto unanime delibera di modificare lo statuto adottando la bozza predisposta dal Consiglio Direttivo e di variare la denominazione sociale dell'associazione da "Feder Diabetici Puglia APS" a "**DIABETE ITALIA PUGLIA APS**" (in breve "**DIP APS**").

Il Presidente viene incaricato di provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto. Il Presidente viene incaricato di provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto. Ai sensi dell'art. art. 82 del D.Lgs. n.





**Feder
Diabetici Puglia
APS**

117/2017 l'associazione, iscritta al RUNTS dal 12/07/2023 al n. 1310, è esente dal versamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro avendo provveduto ad adeguare lo statuto alla legge 4 luglio 2024 n. 104 che ha modificato alcune disposizioni rilevanti del Codice del Terzo settore (d.lgs n. 117/2017).

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18:15 il Presidente considera sciolta l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Tampone

IL PRESIDENTE

Monica Priore

Allegato – Foglio delle presenze

	Socio	Presente	Assente	Componente organo amministrazione	Presente	Assente
1	A.G.D. Delfini Messapici APS	X		Monica Priore	X	
2	A.G.D. Capitanata	X		Gino Vescera	X	
3	Associazione Diabetici Cerignola APS ETS	X		Vincenzo Tampone	X	
4	Diabetici Insieme Puglia	X		Pietro D'Aquino	X	
5	Diabete 123 Taranto APS	X				
6	L'ago Blu		X			

IL SEGRETARIO

Vincenzo Tampone

IL PRESIDENTE

Monica Priore

Feder Diabetici Puglia APS

Via G. D'Annunzio, 20

72021 Francavilla Fontana (BR) **UFFICIO DELLE ENTRATE**

C.F. 91096440747 **Direzione Provinciale di Foggia**

Ufficio Territoriale di Foggia

Email: postmaster@federdiabeticipuglia.it

PEC: federdiabeticipuglia@pec.it

www.federdiabeticipuglia.it

Iscrizione RUNTS: 01310 del 12/07/2023

Esigibilità 200,00

AVVENUTO 16/07/2025 100

Reg. 16/07/2025 426

per imposta di trascrizione

3



IL FUNZIONARIO

Sabrina Gatti

Firma su delega del Direttore Provinciale

Margherita SUSCA

Statuto

“Diabete Italia Puglia APS”

più brevemente - **“DIP APS”**

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Francavilla Fontana (Br), quale Ente del terzo settore, un'Associazione di secondo livello denominata **“DIABETE ITALIA PUGLIA APS”** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS essendo iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. 1310 dal 12 luglio 2023.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione **“Diabete Italia Puglia APS”**, più avanti chiamata per brevità Federazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. **DIABETE ITALIA PUGLIA APS** opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo

Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

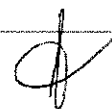
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

t) organizzazione e gestione di attività sportive agonistiche e dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

-promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita della persona con diabete, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;

-promuovere e sviluppare iniziative che riguardano il diabete;

promuovere rapporti e contatti di collaborazione e di informazione con la Regione Puglia, la Scuola, ogni Ente pubblico e privato la cui attività sia in grado di favorire il conseguimento degli scopi associativi della Federazione e delle singole associazioni ad esso aderenti, programmare e sviluppare ogni opportuna iniziativa culturale e ricreativa per diabetici;

-curare i rapporti con i presidi ospedalieri e universitari della Regione e partecipare come membro attivo, attraverso il proprio Presidente e/o il membro del proprio Consiglio Direttivo appositamente indicato, a consigli, comitati, assemblee, gruppi di lavoro, nominati da altre organizzazioni similari o istituite dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività rientranti negli scopi istituzionali della Federazione;

-collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività

idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;

-promuovere e sviluppare tutte le iniziative per l'applicazione dei piani regionali e nazionali per la prevenzione e cura del diabete:

-assumere qualsiasi idonea iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari e tesa al miglioramento della qualità della vita del diabetico.

Art. 4. La Federazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a. creare e tenere rapporti e collaborazioni, per scambi di conoscenze ed esperienze utili alla migliore gestione dei servizi di diabetologia regionali, con tutte le Associazioni e con tutti i soggetti interessati ai problemi delle persone affette da diabete mellito, cioè medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici diabetologi, rappresentanti delle istituzioni e della società civile;

b. riportare la voce dei bisogni e delle aspettative delle persone affette da diabete mellito residenti nella Regione Puglia, presso le istituzioni di livello nazionale, regionale e locale nonché presso le ASL;

c. seguire e sostenere il piano regionale della malattia diabetica, e vigilare che venga realizzato in modo integrale, al fine di garantire sull'intero territorio regionale servizi di diabetologia a gestione, omogenei tra loro;

d. sostenere tutte le iniziative utili al miglioramento dei servizi di diabetologia;

e. tutelare i diritti e le aspettative delle persone diabetiche residenti nella Regione Puglia;



f. perseguire iniziative utili al miglioramento del fabbisogno del paziente

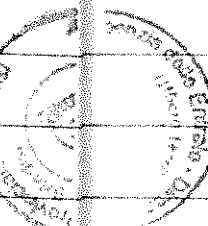
diabetico nell'età pediatrica e nella fase di transizione:

g. avviare campagne di prevenzione e sensibilizzazione sul diabete:

h. esercitare attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico- terapeutica, morale e sociale della persona con diabete:

i. promuovere l'assistenza alle famiglie dei diabetici con incontri formativi;

j. sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione affinché l'organizzazione sociale, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario della persona con diabete:



Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività la Federazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi la Federazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 la Federazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci ovvero associate della Federazione tutte le Associazioni APS che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione a condizione che siano legalmente costituite e operanti sul territorio pugliese, iscritte o in corso di iscrizione al RUNT Se il cui statuto fissi le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio esclusivo dei cittadini con diabete e delle loro famiglie.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

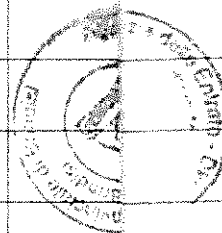
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Le Associazioni aderenti alla Federazione, sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative agli scopi previsti dalle loro volontà statutarie, purché non siano in contrasto con il presente Statuto. La Federazione non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie associate.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il recesso o l'esclusione dell'associata viene annotata nel verbale dell'Assemblea e resta agli atti.

Ogni Associazione può dimettersi dalla Federazione, dandone comunicazione scritta, previa deliberazione dei propri organi statutari.



Non possono aderire a **DIABETE ITALIA PUGLIA APS** singole persone fisiche.

Art. 8. La domanda di ammissione quale socio della Federazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione della federata è annotata nel libro soci. Pertanto ogni Associazione in regola con quanto esposto all'Art. 7 può formulare domanda di ammissione.

Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo e con la ratifica dell'Assemblea quell'Associazione che per inadempienze nei confronti del presente Statuto e dei deliberati degli organi della Federazione,

rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la Federazione;

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'Associazione interessata specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante Associazione entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri delle Associazioni aderenti

Art. 10 - Le Associazioni aderenti a **DIABETE ITALIA PUGLIA APS** hanno il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative della Federazione, di partecipare con un proprio associato con diritto di voto alle assemblee, di proporre un proprio associato alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascuna Associazione ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza alla federazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le associazioni aderenti alla Federazione hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Le associazioni che abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associata

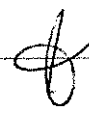
Art. 11 - La qualità di associata si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione federata:
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa:
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso:
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione le associate che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni: oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari



Art. 12 - Sono volontari gli associati delle associazioni federate che decidono di prestare, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Federazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo previsto dalla legge (attualmente di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, sono assicurati dalla Federazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone, gli enti pubblici e privati, le aziende che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Federazione.

Lavoratori

Art. 14 – La Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei soci appartenenti alle associazioni aderenti alla stessa, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea delle associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

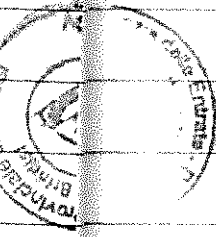


L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutte le associazioni federate ciascuna, mediante un proprio rappresentante, ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

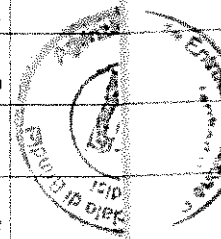
Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocate tutte le associate, anche se sospese o escluse in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

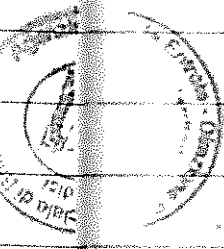
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Federazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle associazioni federate, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altra aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.



Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti delle federate e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti delle federate.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente: il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Federazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dalla Federazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Federazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associazione federata.

È possibile partecipare al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Art. 24 bis - Ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione è vietato porsi in ogni situazione o attività che sia anche potenzialmente in conflitto con gli interessi dell'ente con il dovere se già eletto, di rassegnare le proprie dimissioni dal consiglio stesso, potendo comunque far parte dell'assemblea.

In particolare, nell'ambito del conflitto di interessi, ai membri del Consiglio Direttivo è vietato:

- assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione e/o di dipendenza presso altri enti che si pongano in concorrenza con l'ente e/o in contrasto con gli interessi dell'ente o portatori di interessi differenti nell'ambito della diabetologia (p.es. Case Farmaceutiche);
- assumere incarichi negli Organi Sociali della Federazione e contemporaneamente intrattenere un qualsiasi genere di rapporto di lavoro con l'ente, quali, a titolo non esaustivo: essere dipendenti o essere fornitore dello stesso;
- utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività a vantaggio proprio e/o di terzi ed in contrasto con gli interessi dell'ente;



- avviare, concludere, perfezionare trattative e/o contratti che abbiano come controparti familiari, soci, collaboratori o persone giuridiche del Dirigente o dipendente dell'ente;
- stipulare contratti a titolo personale, a condizioni di particolare favore e trattamento preferenziale, con soggetti con cui l'ente intrattiene rapporti;
- accettare dai soggetti estranei compensi per attività che rientrano comunque nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
- assumere incarichi negli Organi Sociali dell'ente ed avere un rapporto di lavoro presso ripartizioni di enti pubblici che siano diretti interlocutori della Federazione. A titolo di esempio non esaustivo si riportano (dipendenti presso Assessorato alla Sanità, dipendenti ASL che lavorano presso i servizi di Diabetologia ecc.)
- assumere incarichi in partiti politici o candidature in qualsiasi elezione pubblica (amministrative, politiche, regionali) nel periodo di durata dell'incarico nell'ente.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

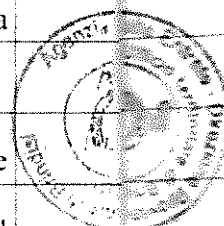
Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è preposto a interfacciarsi con le istituzioni per conto della Federazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Rappresentante Commissione diabetologica regionale

Art. 26bis – Il Presidente, in quanto rappresentante legale della Federazione, rappresenta la Federazione in seno alla Commissione diabetologica regionale. Qualora il presidente fosse impossibilitato potrà delegare il vice presidente, un consigliere o soci con procura generale o speciale.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.



Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi della Federazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs 117/2017, la Federazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Federazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Federazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dalla normativa in vigore (attualmente euro 300.000.00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate della Federazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle

di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga della Federazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Federazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o scioglimento dell'associazione aderente, la sua quota sociale rimane di proprietà della Federazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. La Federazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;



c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Federazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

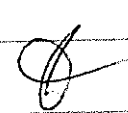
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Federazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente della Federazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite previsto dalla legge (attualmente 100 mila euro annui), la Federazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni





Art. 38. Lo scioglimento della Federazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Federazione non potrà essere diviso tra le federate ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle associazioni federate. La Federazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

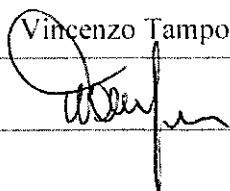
Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Vieste, 05/07/2025

Il Segretario

Vincenzo Tampone



Il Presidente

Monica Priore

